
Ricorso al posto di citazione in sede di opposizione ex art. 617 c.p.c.

Se l'opponente introduce il giudizio con ricorso ai sensi dell'art. 617 c.p.c., invece che con citazione, per rispettare il termine perentorio fissato dalla legge, deve in tale termine non solo depositare il ricorso, ma anche notificarlo.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 12.11.2018, n. 28848

...omissis...

1. Assume rilievo preliminare (e assorbente) la verifica della proponibilità della domanda di merito di opposizione agli atti esecutivi, operabile anche di ufficio ai sensi dell'art. 382 c.p.c., comma 3.

Risulta dalla stessa ordinanza decisoria impugnata (ed è confermato dall'esposizione sommaria dei fatti contenuta sia nel ricorso che nel controricorso) che l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione con la quale era stato definito il processo esecutivo è stata avanzata direttamente al giudice della cognizione - peraltro con ricorso e non con atto di citazione - senza il preventivo svolgimento della fase sommaria davanti allo stesso giudice dell'esecuzione prevista dall'art. 617 c.p.c., comma 2.

Orbene, come di recente chiarito da questa Corte, con pronuncia di valore nomofilattico emessa nell'ambito del cd. "progetto esecuzioni" della Terza Sezione Civile, "la preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi dell'art. 615 c.p.c., comma 2, art. 617 c.p.c., comma 2 e art. 618 c.p.c., nonché art. 619 c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario; la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena" (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25170 del 11/10/2018, non ancora massimata). In tale pronuncia viene espressamente precisato che "in particolare, poi, le indicate esigenze si pongono con speciale rilievo, e quindi risultano ancor più radicalmente inderogabili, per quanto riguarda l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., comma 2, dal momento che in tale ipotesi deve essere sempre consentita al giudice

dell'esecuzione l'emissione (possibile anche di ufficio, a prescindere da un'espressa istanza delle parti) di eventuali provvedimenti urgenti e indilazionabili ai sensi dell'art. 618 c.p.c., commi 1 e 2".

E' opportuno sottolineare che il giudizio sul merito dell'opposizione si è svolto, nella specie, con totale omissione della necessaria fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione. Il tribunale ha infatti inteso il relativo atto introduttivo come volto ad instaurare direttamente la fase a cognizione piena dell'opposizione, senza che la parte interessata (cioè l'opponente) abbia tempestivamente dedotto, in quella stessa sede, che il suddetto atto introduttivo potesse o dovesse invece, al contrario, intendersi come in realtà rivolto proprio al giudice dell'esecuzione, al fine di consentire lo svolgimento della indicata fase sommaria necessaria, prima della successiva riassunzione ed iscrizione a ruolo del giudizio, funzionali allo svolgimento della (solo eventuale) fase a cognizione piena, ed in tal modo prestando quindi acquiescenza alla qualificazione dell'atto introduttivo operata dal giudice.

E' infine appena il caso di osservare - per completezza espositiva - che, nella specie, l'atto introduttivo del giudizio di merito a cognizione piena sarebbe comunque stato da ritenersi soggetto alla forma sua propria, derivante dal rito applicabile in ragione della materia trattata.

Dunque, poichè nella specie era originariamente applicabile il rito ordinario, la fase a cognizione piena dell'opposizione avrebbe dovuto essere avanzata con atto di citazione, da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione dell'atto esecutivo impugnato, e non con ricorso.

Avendo l'opponente introdotto il giudizio con ricorso ai sensi dell'art. 617 c.p.c. (il mutamento del rito da ordinario a sommario risulta disposto solo nel corso del giudizio stesso, ai sensi dell'art. 183 bis c.p.c.), invece che con citazione, per rispettare il termine perentorio fissato dalla legge, avrebbe dovuto in tale termine non solo depositare il ricorso, ma anche notificarlo, il che non è avvenuto, come emerge pacificamente dagli atti (l'ordinanza impugnata risulta comunicata in data 8 settembre 2015; il ricorso è stato depositato, secondo la stessa società opponente, in data 28 settembre 2015, e notificato solo successivamente).

Il Tribunale adito in sede di merito avrebbe pertanto dovuto rilevare, oltre all'omissione della necessaria fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione (omissione che ha comunque carattere assorbente), anche il mancato rispetto del termine perentorio di cui all'art. 618 c.p.c., dichiarando comunque inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi.

L'ordinanza decisoria che ha accolto l'opposizione va di conseguenza cassata senza rinvio, perchè la domanda di merito relativa all'opposizione agli atti esecutivi di H.H. non poteva essere proposta (e la fase a cognizione piena del relativo giudizio non era procedibile).

Ciò determina l'assorbimento di tutti i motivi del ricorso, dei quali risulta superflua anche l'esposizione 2. Il provvedimento impugnato è cassato senza rinvio, ai sensi dell'art. 382 c.p.c., comma 3, perchè non poteva essere proposta la domanda di merito a cognizione piena relativa all'opposizione agli atti esecutivi avanzata da H.H.. Le spese dell'intero giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, in considerazione della natura processuale e della sostanziale novità della questione di diritto trattata, peraltro oggetto di rilievo officioso.

P.Q.M.

La Corte:

- cassa senza rinvio il provvedimento impugnato, perchè non poteva essere proposta la domanda di merito a cognizione piena relativa all'opposizione agli atti esecutivi avanzata ssssssss

dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 23 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2018